

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
PROVINCIA DI FERRARA
DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Reg. N. 15 del 25 LUG. 2023

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI TECNICI DI STIMA IMPIANTI GAS AI FINI DELLA GARA D'AMBITO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - ATEM 96 "FERRARA" - COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
CIG: ZB33BBDEA7

Premesso che:

- con Delibera C.C. n. 7 del 22/02/2010 si prendeva atto della necessità di procedere alla gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento dell'attività di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, approvando altresì gli atti di gara;
- con Prot. n. 3062 del 12/03/2010 è stato pubblicato il Bando di gara, per l'affidamento del servizio, mediante procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 26 e seguenti del D. Lgs.vo n. 163/2006;
- con Determina n. 254 del 22/06/2010 si disponeva di procedere alla seconda fase della gara, provvedendo alla spedizione delle lettere d'invito, con allegato il Disciplinare, alle Ditte ammesse;
- esperita la gara, come risulta dai Verbali N. 1 e 2 del 03/09/2010, N. 3 del 22/09/2010 e N. 4 del 01/10/2010, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria del servizio alla Ditta C.M.V. Servizi s.r.l. di Cento (FE), per il canone annuo netto di euro 228.285,00, oltre I.V.A. 20%, a seguito del ribasso del 60% sul VRD attuale;
- con determinazione n. 383 del 07/10/2010 si procedette all'approvazione delle risultanze di gara ed all'aggiudicazione definitiva alla Ditta C.M.V. Servizi s.r.l. di Cento (FE), per l'importo complessivo netto di Euro 4.299.420,00 oltre IVA, così suddiviso:

◆ Euro 228.285,00 (canone annuo) x 12 anni =	2.739.420,00
◆ UNA TANTUM	1.500.000,00
◆ Euro 5.000,00 (incarico per controlli) x 12 anni =	60.000,00

- si disponeva che l'importo residuo della somma "UNA TANTUM", pari ad Euro 1.330.000,00 + I.V.A. venisse accantonata di anno in anno nell'apposito Capitolo di Bilancio 2090 – Int. 2120101.
- successivamente la Società C.M.V. Servizi s.r.l., con nota N. PERCD 2010 2342/U del 10/11/2010, ha comunicato che la Ditta medesima ha conferito alla Ditta "A TUTTA RETE s.r.l." di Cento (FE), il ramo d'Azienda relativo all'attività di distribuzione del gas metano, a partire dal 09/11/2010. La cessione del ramo d'Azienda ha comportato il trasferimento delle passività e delle attività da parte della Società uscente alla Società subentrante, per cui vi è coincidenza fra i 2 soggetti, dal punto di vista degli effetti giuridici. Ai fini della stipulazione del contratto di servizio, la nuova Ditta risultante dalla cessione del ramo d'Azienda, è ammessa alla stipula, previo accertamento da parte del concedente, sia dei requisiti di ordine generale, sia di quelli di ordine speciale, come stabilito dall'art. 51 del D. Lgs.vo n. 163/2006.
- Con Determina N. 447 del 18/11/2010, rettificata con atto N. 451 del 24/11/2010, si è stabilito di procedere, in attesa delle verifiche sul possesso dei suddetti requisiti, alla consegna anticipata degli impianti, nelle more della stipula del contratto, alla Ditta "A TUTTA RETE s.r.l." di Cento (FE) e, in data 30/11/2010, con Prot. n. 13482, è stata sottoscritta dalle parti la "Dichiarazione di consegna anticipata (nelle more della

stipula del contratto di servizio) degli impianti e dei beni costituenti il sistema distributivo del gas nel territorio comunale di Vigarano Mainarda”.

- Con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 41 del 25/01/2011 è stata dichiarata l'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, in quanto hanno dato esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico finanziaria dell'aggiudicatario.
- La Società A.T.R. s.r.l., in data 10/02/2011, ha prestato le garanzie richieste di cui al successivo punto 4.3, lettera o) mediante polizza fidejussoria N. 995105376 del 08/02/2011 della “AXA Assicurazioni S.p.A.” di Milano e, in data 10/02/2011, ha depositato copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, così come richiesto nel successivo punto 4.4, lettera g), N. 19700477828 del 28/08/2010 della “INA Assitalia” di Cento (FE). In data 01/02/2011, ha versato tutti gli importi previsti dai documenti di gara.

Tutto ciò premesso, il Comune di Vigarano Mainarda e A.T.R. hanno stipulato il contratto rep 5309.

CONSIDERATO CHE:

- Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 19 gennaio 2011 ha stabilito in 177 il numero degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale e, nell'allegato 1, con il quale sono stati stabiliti i 177 ambiti territoriali minimi (ATEM), ha individuato, per il territorio della Provincia di Ferrara, l'ambito territoriale minimo denominato “ATEM FERRARA”. Il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto del 18 ottobre 2011 ha proceduto ad individuare i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale, individuando, come membri dell'“ATEM. FERRARA”, i seguenti 26 Comuni:

n.	Comune	Provincia
1	Argenta	Ferrara
2	Berra	Ferrara
3	Bondeno	Ferrara
4	Cento	Ferrara
5	Codigoro	Ferrara
6	Comacchio	Ferrara
7	Copparo	Ferrara
8	Ferrara	Ferrara
9	Formignana	Ferrara
10	Jolanda di Savoia	Ferrara
11	Lagosanto	Ferrara
12	Masi Torello	Ferrara
13	Massa Fiscaglia	Ferrara
14	Mesola	Ferrara
15	Migliarino	Ferrara
16	Mirabello	Ferrara
17	Ostellato	Ferrara
18	Poggio Renatico	Ferrara
19	Portomaggiore	Ferrara
20	Ro	Ferrara

21	Sant'Agostino	Ferrara
22	Vigarano Mainarda	Ferrara
23	Voghiera	Ferrara
24	Tresigallo	Ferrara
25	Goro	Ferrara
26	Migliaro	Ferrara

- Successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, con Decreto Ministeriale (D.M.). n.226 del 12 novembre 2011 e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27 gennaio 2012, dal titolo "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", in vigore dall'11 febbraio 2012, ha previsto tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in ATEM, per l'individuazione del soggetto che gestirà la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa. L'articolo 2 del D.M. 226/2011 e s.m.i, stabilisce che:

- comma 1, del D.M. 226/2011 e s.m.i. stabilisce che *"gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandano al Comune Capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali, ferma restando la possibilità di demandare in alternativa tale ruolo ad una società di patrimonio delle reti, costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, ove presente"*;
- comma 2, del D.M. 226/2011 e s.m.i. prescrive che *"il Comune capoluogo di provincia, qualora appartenente all'ambito, convoca, entro la data di cui all'allegato 1 come espressamente prorogata dalle norme vigenti per il primo periodo di applicazione, gli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per gli adempimenti di cui al comma 1"*;
- comma 4, del DM 226/2011 e s.m.i., stabilisce che *"la Stazione Appaltante prepara e pubblica il bando di gara e il disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti"*;
- comma 5, del DM 226/2011 e s.m.i., prevede che: *"la Stazione Appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri"*;
- comma 6, del DM 226/2011 e s.m.i., prevede che: *"Entro 6 mesi dall'individuazione della stazione appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. L'Ente locale concedente può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente."*

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto il COMUNE DI FERRARA, essendo Comune capoluogo di provincia, dovrà svolgere il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'"ATEM FERRARA".

- Successivamente ATR è stata assorbita da Inrete spa, mediante fusione per incorporazione della società A TUTTA RETE S.R.L. nella società INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. (PG16211 del 17/12/2019).
- l'affidamento è scaduto in data 30.11.2022 e l'attuale gestore INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. continua a svolgere, in regime di prorogatio, e gestirà la distribuzione sino al prossimo affidamento al Gestore subentrante che risulterà vincitore della gara dell'Atem "Ferrara";
- il Comune di Vigarano Mainarda è attualmente proprietario della maggior parte della rete di distribuzione del gas ed a seguito della cessazione effettiva del servizio, ai sensi dell'art. 37 del contratto:
 - alla scadenza del contratto, il gestore trasferirà al titolare la piena disponibilità degli impianti e degli altri beni mobili ed immobili a fronte del pagamento di un corrispettivo determinato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs n° 164 del 23.05.2000, con riferimento al valore residuo degli ammortamenti risultanti dai bilanci societari o dai piani di ammortamento presentati in sede di offerta;
 - Il piano di ammortamento, per i nuovi investimenti che verranno realizzati dal gestore ed autorizzati dal titolare nel corso della gestione, terrà conto delle aliquote di ammortamento desunte dalla vita media degli impianti indicata dall'Autorità per l'Energia.
 1. Di conseguenza, come richiamato all'Art. 4, saranno resi gratuitamente alla scadenza del contratto:
 2. gli impianti in essere alla data del verbale di consegna;
 3. tutti gli impianti realizzati con contributi degli utenti, del titolare, ecc.;
 4. tutti gli impianti realizzati per l'urbanizzazione di nuove lottizzazioni;
 5. tutte le opere relative ai nuovi allacciamenti alle utenze (esclusi i misuratori).
 - Saranno riconosciuti al gestore uscente:
 1. l'importo residuo della somma "una tantum" di € 1.330.000,00 richiesta dal comune ancora da ammortizzare sulla base del relativo piano degli ammortamenti presentato in sede di offerta;
 1. gli importi relativi agli interventi richiesti in sede di gara e contenuti nel piano industriale, per la quota residua risultante nel piano degli ammortamenti offerto dal gestore;
 2. gli importi relativi agli impianti, agli ampliamenti e alle ristrutturazioni eseguite a spese del gestore ed autorizzate dal titolare per la sola parte non ancora ammortizzata;
 3. gli importi relativi ai misuratori d'utenza installati a spese del gestore per la sola parte non ancora ammortizzata.
 - Il gestore dovrà inviare alla fine di ogni anno lo stato di consistenza degli impianti suddiviso per tipologia dei beni ed anno di costruzione, nonché l'importo degli ammortamenti iscritti a bilancio.
 - Il gestore, alla scadenza contrattuale, avrà diritto e l'obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la consegna degli impianti al titolare.
 - Il diritto di ritenzione è escluso al di fuori dei casi espressamente previsti dall'Art. 14 comma 9 del D.Lvo 164/2000.
 - Alla scadenza contrattuale, qualora risultasse da apposita perizia una diminuzione della funzionalità degli impianti imputabile a cattiva e insufficiente manutenzione o a mancati interventi di potenziamento, il gestore dovrà versare al titolare un corrispettivo per la relativa sistemazione.
- la vigente normativa inerente la distribuzione del gas, come integrata da numerose pronunce giurisprudenziali sul tema, consentono alle Amministrazioni comunali proprietarie di parti delle reti del gas di beneficiare della remunerazione tariffaria di tali cespiti, dopo aver ottemperato a precise disposizioni in ordine alla rappresentazione contabile dei capitali investiti;

la giurisprudenza ha sancito anche la possibilità di alienare tali beni proprio, e solo, in fase di gara.

Attesi i profili multidisciplinari connessi all'instaurando procedimento amministrativo, in relazione a quanto sopra esposto, si evidenzia che:

- il Comune di Vigarano Mainarda non dispone nel proprio organico di personale sufficientemente qualificato ed esperto, che possa immediatamente e costantemente dedicarsi con efficacia alle incombenze correlate al suddetto procedimento;
- si rende necessario disporre di uno specifico servizio professionale per l'attuazione delle sopracitate attività, conferendo incarico professionale esterno.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della prestazione e prestazioni del Professionista

Con il presente disciplinare, il **Vigarano Mainarda (FE)**, in persona del Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Alessandra Campagnoli, conferisce ed affida l'incarico SERVIZI TECNICI DI STIMA IMPIANTI GAS AI FINI DELLA GARA D'AMBITO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - ATEM 96 "FERRARA" – COMUNE DI VIGARANO MAINARDA a Energas Engineering s.r.l.:

Art. 2 – Prestazioni professionali e servizi

L'incarico ha per oggetto i servizi tecnici per la stima degli impianti per la distribuzione del gas naturale nel Comune, compreso lo sconfinamento nel Comune di Poggio Renatico:

- ✓ Analisi stato di fatto;
- ✓ Valore di rimborso al gestore uscente;
- ✓ Assistenza nella ricerca degli investimenti realizzati tramite piano di sviluppo e/o di recupero;
- ✓ Relazione di stima degli impianti di proprietà del Comune e dei valori economici e tariffari dei beni rilevati, anche ai fini dell'eventuale cessione delle reti (stima valore a nuovo e valore industriale degli impianti mantenendo distinte: Quota Parte Gestore – Quota Parte Ente; elaborazione dei contributi, se presenti, da portare in detrazione: Quota Parte Gestore – Quota Parte Ente; Valore di rimborso spettante al Gestore uscente; Valore impianti dell'Ente ai fini dell'eventuale cessione in fase di gara; Confronto valori a VIR e valori economici tariffari: Quota Parte Gestore – Quota Parte Ente

Nello specifico, si richiede l'esecuzione delle seguenti attività:

- ✓ Acquisizione della documentazione obbligatoria di cui agli artt. 4 e 5 del DM 226/11 dai gestori uscenti presenti 2i Rete Gas e Inrete Distribuzione;
- ✓ Verifica dei termini dell'attuale rapporto concessorio con il gestore, con particolare riferimento alla definizione delle condizioni alla scadenza, dello stato di consistenza delle reti (di proprietà dell'ente e del gestore) e dell'assetto proprietario delle reti;
- ✓ Verifica di tutta la documentazione di competenza prevista e predisposta dai gestori uscenti, ai sensi dell'art. 4 DM 226/2011, dell'art. 5 DM 226/2011 e delle Linee Guida Mise approvate con DM 22.05.2014; → Definizione dei valori di rimborso VIR e dei valori tariffari RAB, sia della porzione di impianto di proprietà dei gestori che di quella di proprietà del Comune (investimenti pubblici diretti e/o opere realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione);
- ✓ Predisposizione relazione di stima degli impianti di proprietà del Comune e dei valori economici e tariffari dei beni rilevati, anche ai fini dell'eventuale cessione delle reti.

In relazione ai cespiti di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda:

- a. La ricognizione ed analisi, sotto il profilo tecnico, dei cespiti facenti parte dell'impianto di distribuzione (al fine della definizione dello stato di consistenza ex art.4 comma 1 lett. A del DM 226/11), del contratto di concessione (con particolare riferimento alle condizioni alla scadenza: devoluzione gratuita/onerosa e criteri di determinazione del rimborso al gestore uscente) e degli assetti proprietari delle reti (individuazione delle porzioni di impianto di proprietà comunale e delle porzioni di impianto di proprietà del gestore uscente), con particolare riferimento alla ricognizione dei cespiti realizzati con investimenti (diretti o a scomputo oneri di urbanizzazione) del Comune di Vigarano Mainarda
- b. La valorizzazione dei cespiti di proprietà del Comune di Vigarano Mainarda alla data del 30.11.2022, ma in ogni caso secondo le indicazioni del Comune), nel rispetto di quanto previsto dalla recente Legge per il mercato e la concorrenza 2021 (vigente dal 27.08.22) ed alla luce dell'art. 5 del D.M. n. 226/2011 e ss.mm.ii.
- c. La determinazione del valore tariffario dei cespiti di proprietà sia del gestore uscente che del Comune (la cosiddetta RAB da confrontare con il VIR), con le verifiche previste ai sensi della Determina ARERA n. 4/2020 del 04.03.2020 (rivalutazione parametrica dei valori tariffari, nei casi di valori disallineati rispetto alle medie di settore.

In relazione alle informazioni obbligatorie ex artt. 4 e 5 DM 226/11 trasmesse (o da trasmettere) da parte del gestore uscente per entrambi i gestori presenti sul territorio comunale (Ziretegas Spa e Inrete Distribuzione Spa) si dovrà provvedere a:

- d. Controllo e analisi in termini di completezza e congruità e secondo le modalità previste dall'art. 4, D.M. n. 226/2011 di tutti i documenti e le informazioni predisposte dal gestore uscente, da consegnare alla Stazione Appaltante previa verifica; nello specifico:
 - 1) Lo stato di consistenza dell'impianto di distribuzione del gas naturale con indicazione dei tratti di condotte in acciaio non protetti catodicamente e della proprietà dei singoli tratti di rete, ivi compresi i componenti situati nel territorio comunale in esame che hanno impatto su impianti di distribuzione appartenenti a diversi Comuni; Quanto sopra, ai sensi della Delibera ARERA n. 532/2012, andrà trasmesso in file formato .xml, redatto secondo le specifiche xsd pubblicate da ARERA sul proprio sito (http://www.autorita.energia.it/allegati/comunicati/TracciatoRecord_Consistenza_Distributore_Impianto_Comune.xsd).
 - 2) Il protocollo di comunicazione delle apparecchiature installate per lo svolgimento dell'attività di misura.
 - 3) Le informazioni sulle obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e sui contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;
 - 4) Contratti pubblici e privati relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali ad esempio servitù e concessioni di attraversamento;
 - 5) La relazione sullo stato dell'impianto di distribuzione, con indicazione delle zone con maggiore carenza strutturale e dei dati di ricerca fughe degli ultimi tre anni, evidenziati per tipologia di impianto e per modalità di individuazione della fuga;
 - 6) Il numero di punti di riconsegna e i volumi distribuiti riferiti ai tre anni precedenti, oltre che alle caratteristiche medie degli allacciamenti.
 - 7) Il costo riconosciuto di località e la tariffa di riferimento definiti dall'Autorità, mettendo

a disposizione su formato elettronico i dati delle schede contenenti tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe (schede località), in particolare i dati dei costi di capitale e ammortamenti segmentati per tipologia di cespiti e località e ripartiti per soggetto proprietario e con indicazione se i dati sono approvati dall'Autorità o meno, e i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località.

- 8) Le informazioni sul personale addetto alla gestione locale dell'impianto, in forma anonima, con riferimento, in particolare, all'anzianità di servizio, al livello di inquadramento, alla qualifica, alla retribuzione annua lorda, all'eventuale TFR maturato, oltre alla data in cui l'addetto è stato assegnato alla gestione locale dell'impianto di distribuzione; analoghe informazioni sulla quota parte del personale che svolge funzioni centrali con obbligo di assunzione da parte del gestore subentrante, sono fornite alla stazione appaltante, specificando anche la sede di lavoro, il numero dei punti di riconsegna gestiti dall'impresa nell'ambito oggetto di gara, il numero totale di punti di riconsegna gestiti dalla medesima impresa a livello nazionale e il numero totale di propri dipendenti che svolgono funzioni centrali

e. E. Analisi e verifica del valore di rimborso spettante al gestore uscente secondo le indicazioni del Comune, verificando in particolare il rispetto di quanto previsto dai contratti e dall'art. 5, DM 226/2011, con elaborazione se del caso delle necessarie perizie di stima/valutazioni economiche di parte delle reti e degli Impianti, e della documentazione obbligatoria ai sensi delle Linee Guida Ministeriali per la valutazione del valore di rimborso del 07.04.2014, approvate con DM MISE del 22.04.2014; nello specifico:

- 1) le valutazioni in cui per ciascuna lavorazione dovranno essere riportate le quantità derivate da eventuale computo metrico, il prezzo unitario originario derivato dal prezzo di riferimento, il prezzo utilizzato nelle valutazioni in seguito al trattamento su spese generali ed utile di impresa, e l'identificazione della voce del prezzo di riferimento utilizzata;
- 2) nota che integra le informazioni contenute nello stato di consistenza necessarie per il calcolo del valore di rimborso nello specifico impianto (ad esempio, dove applicabile, la serie delle tubazioni in polietilene utilizzate, l'utilizzo o meno del processo di saldatura longitudinale nelle tubazioni in acciaio, la tipologia di inerti considerati nel riempimento scavi, le eventuali prescrizioni dell'Ente gestore della strada sia per la larghezza dei ripristini della pavimentazione stradale sia per altre lavorazioni, l'eventuale presenza di componenti della distribuzione gas con caratteristiche particolari, la suddivisione della percentuale delle tubazioni di derivazioni di utenze in polietilene tra quelle allacciate a condotte in acciaio e quelle a condotte in polietilene, la percentuale di allacciamenti in attraversamento di locali sotterranei e la relativa lunghezza media del tubo guaina, la divisione tra cespiti a devolvibilità completamente gratuita e parzialmente gratuita, l'associazione dei contributi percepiti ai vari cespiti);
- 3) Nota sugli scostamenti metodologici dalle Linee Guida, in cui sono riportate in dettaglio le eventuali modalità calcolo che si discostano da quanto previsto dalle Linee Guida e le previsioni contrattuali puntuali che giustificano tali scostamenti;
- 4) Tabella in formato Excel riassuntiva dei principali dati della valutazione e indicatori descritti e riportati nella Tabella 18;
- 5) Nota che fornisca gli elementi giustificativi di eventuali differenze fra le valutazioni di rimborso rispetto alle valutazioni tariffarie, qualora gli indicatori segnalino scostamenti

significativi.

Si chiede inoltre di differenziare i valori sia tenendo conto dell'applicazione degli oneri per il rischio bellico (applicati e valorizzati dal gestore uscente) sia senza tenerne conto (secondo interpretazione ARERA).

Art. 3 – Requisiti professionali

L'affidatario dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali e la regolarità contributiva, propria e del proprio studio professionale.

Il compenso previsto per non potrà essere in alcun modo aumentato in funzione delle eventuali collaborazioni che i medesimi riterranno opportuno assumere.

Art. 4 Impegni dei professionisti

L'affidatario è responsabile dell'esecuzione dell'incarico professionale in conformità alle regole generali e nel rispetto di tutte le norme vigenti, impegnandosi i medesimi all'espletamento dell'incarico in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia effettuando tutti gli adempimenti richiesti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.

L'affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento della sicurezza, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'ufficio tecnico, con l'obbligo di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che spettano a questi ultimi, rimanendo i medesimi organicamente esterni ed indipendenti dagli uffici e dagli organi del Committente.

L'affidatario è obbligato a depositare l'assicurazione professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale propria.

L'affidatario si impegna all'effettuazione di tutti i sopralluoghi necessari per la verifica delle condizioni oggetto di incarico e a partecipare agli incontri (a mezzo strumenti telematici) con gli incaricati del Comune di Vigarano Mainarda (FE) ed al almeno un incontro personale ove richiesto, con i soggetti che l'Amministrazione intendesse coinvolgere nonché a presentare le elaborazioni inerenti le valutazioni oggetto di incarico, ritenendosi impegnati a partecipare a tutte le riunioni necessarie.

L'affidatario dichiara di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione d'incompatibilità ai sensi delle disposizioni di Legge e contrattuali.

Nell'esecuzione dell'incarico L'affidatario dichiara di non avere conflitti di interessi e si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi del Vigarano Mainarda (FE).

Art. 5 – Obblighi del Committente: documentazione

L'Ente dovrà preliminarmente fornire la documentazione redatta dall'Amministrazione Comunale inerente il contratto in oggetto (delibere di approvazione, verbali, ecc.).

L'Ente dovrà fornire l'assistenza necessaria al reperimento di tutta la documentazione esistente in grado di inquadrare la situazione esistente.

Durante le attività oggetto di incarico dovranno essere mantenuti gli opportuni rapporti con l'Amministrazione e con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 6 – Durata dell'incarico e tempi di espletamento

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare e dovrà essere espletato in 60 giorni naturali e consecutivi, salvo eventuale proroga di giorni 30 naturali e consecutivi.

L'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione Comunale la relazione di verifica nei seguenti tempi:

- 45 giorni: prima stesura relazione ;
- 60 giorni: relazione finale delle attività previste.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari e privacy

In particolare i Professionisti sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'affidatario autorizza il Vigarano Mainarda (FE) al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia, in quanto applicabile.

Art. 8 – Risoluzione del rapporto contrattuale

Nel caso che l'incarico, per cause non imputabili ai Professionisti, dovesse essere sospeso in via definitiva, come pure nel caso di risoluzione o rescissione del rapporto contrattuale, sarà corrisposto ai Professionisti medesimi, il pagamento delle prestazioni eseguite a mente delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di gravi inadempienze e del mancato rispetto delle norme indicate nel presente Disciplinare, l'Ente potrà addivenire alla risoluzione anticipata del contratto, senza che il Professionista possa sollevare obiezioni o riserve.

In particolare l'Ente ha il diritto di risolvere in tutto o in parte il presente disciplinare senza necessità di particolari adempimenti ed in qualunque tempo, a giudizio insindacabile, senza alcun genere d'indennità e compenso per il professionista, addebitando al medesimo ogni onere sostenuto nessuno escluso, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- mancato rispetto dei termini e/o inadempimento delle obbligazioni previsti dal presente disciplinare;
- frode, gravi irregolarità o negligenze in genere nell'esecuzione della prestazione professionale;
- inadempienza alle norme di legge in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza, prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute;
- gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento o dei piani di sicurezza sostitutivi, e dei piani operativi di sicurezza.

In tali casi, previa intimazione al professionista di provvedere alla regolarizzazione entro un termine non inferiore a trenta giorni, il Committente dichiara risolto il presente disciplinare, mediante semplice comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con opportuna salvezza d'ogni diritto di rivalsa in conseguenza dell'inadempimento da parte del professionista, oltre all'azione di risarcimento per i danni subiti.

Art. 9 - Compensi

Il compenso comprensivo di tutte le spese dovuto all'affidatario per l'espletamento delle mansioni di cui al presente viene stabilito in Euro 6.402,00, oltre I.V.A. e contributo cassa previdenza, come risultante dalla Trattativa Diretta n. 3642809 sul MEPA.

Art. 10 - Pagamenti

Il pagamento dell'onorario sarà corrisposto a seguito del ricevimento di regolare fattura alla conclusione

delle attività (consegna della relazione finale). Il pagamento degli onorari e degli acconti verranno effettuati entro il 30 giorno dalla presentazione della parcella.

Art. 11 – Controversie e foro competente

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere relative all'interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare e che non si dovessero risolvere in via amministrativa saranno obbligatoriamente devolute al Foro competente presso il Tribunale di Ferrara. E' espressamente escluso il ricorso all'Arbitrato.

Art. 12 - Clausole finali

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente questi agisce attraverso gli organi amministrativi competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la non eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia.

Elezione domicilio:

- Le parti eleggono domicilio ai sensi del Codice Digitale D.lgs 82/2005 presso il proprio domicilio digitale.
- Il presente disciplinare è impegnativo per i Professionisti incaricati dal momento della sottoscrizione da parte loro, mentre diverrà tale anche per la Committenza ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione dell'incarico da parte dell'organo competente.

Art. 13 – Spese contrattuali e registrazione del contratto

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso. In tal caso le spese saranno a carico della parte richiedente la registrazione. Il presente disciplinare è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25, Tabella Allegato B, al D.P.R. n. 642/72. La presente scrittura privata è stipulata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11 – comma 13 – del Codice dei Contratti Pubblici.

IL COMUNE
Il Responsabile del Servizio Tecnico

IL PROFESSIONISTA
Energas Engineering s.r.l.